Bologna, XX XXXXX 2024

**CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE ALL’OFFERTA DI SERVIZI**

TRA

**XXXXXX**, sede legale in XXXXX, via XXXXX, C.F XXXX, in persona del suo legale rappresentante XXX,

(di seguito indicata come “**Committente**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

E

**BI-REX-BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE** con sede legale in Bologna (BO), Via Paolo Nanni Costa, 20, e con C.F. e P.I. 03747661209 (nel seguito “**BI-REX**””), nella persona del Direttore Generale, Stefano Cattorini;

(**Committente** e **BI-REX** di seguito collettivamente indicati come le “**Parti**”)

**LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE**

**PREMESSO CHE:**

1. in attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (“**PNRR**”) – Next Generation EU: **Missione 4** “Istruzione e ricerca”, **Componente 2** “Dalla ricerca all’impresa”, **Investimento 2.3** “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria” (“**M4C2 Investimento 2.3**”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il “**MIMIT**”) ha avviato una procedura di selezione nazionale dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale, nell’ambito della quale è stato presentato il progetto denominato *BIREX plus plus – HPC & Big Data Processing for a more digital e sustainable Manufacturing* (il “**Progetto**”) che, sottoposto alla Commissione Europea, ha ottenuto il riconoscimento del marchio di eccellenza “**Seal of Excellence**”);
2. il Progetto è finalizzato a coordinare infrastrutture tecnologiche uniche e competenze digitali su HPC, Big Data e Cloud Computing, Applied-AI e 4.0 tecnologie abilitanti, a rafforzare la capacità di coinvolgere le PMI manifatturiere in un percorso di trasformazione che possa innescare ulteriori iniziative ed investimenti, a fornire servizi di consulenza finanziaria per accedere ai finanziamenti e al capitale, a stabilire una serie completa di opportunità di *networking* e a contribuire a costruire una rete funzionante di poli europei di innovazione digitale (*European Digital Innovation Hubs* - **EDIH**);
3. BI-REX ha costituito unitamente ad altri soggetti Partner di Progetto un’associazione temporanea di scopo (l’”**ATS**”) per la realizzazione del Progetto medesimo, i cui beneficiari sono le imprese alle quali possono essere erogati i seguenti servizi a costi agevolati secondo i massimali di cui all’allegato A) del Decreto del MIMIT del 10 marzo 2023 (il “**DL MIMIT**”): **(i)** la valutazione del livello di maturità digitale, **(ii)** la prova prima dell’investimento, **(iii)** la formazione sull’utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative, **(iv)** le consulenze e l’assistenza sull’accesso ai finanziamenti e **(v)** le consulenze e l’assistenza su innovazione tecnologica di processo o di prodotto;
4. in questo contesto, il Committente è interessato ad acquisire i servizi di cui alla **Offerta n° XXX-XXXX** (prendere numero offerta da SALESFORCE), **CUP B37H24001040006 - Next Generation EU (PNRR) - M4C2I2.3** e a beneficiare dei relativi aiuti di Stato;

tutto ciò premesso nell’ambito delle presenti condizioni generali, che costituiscono un patto integrativo all’**Offerta n° XXX-XXXX, CUP B37H24001040006 - Next Generation EU (PNRR) - M4C2I2.3** (il “**Patto integrativo**”), le Parti

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 (Oggetto)**

**1.1** Il Committente affida a BI-REX, che accetta alle condizioni di seguito specificate, la fornitura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (il “**Servizio**”) atto a sviluppare ed implementare quanto previsto nell’**Offerta n° XXX-XXXX, CUP B37H24001040006 - Next Generation EU (PNRR) - M4C2I2.3.**

Le specifiche tecniche del Servizio, la durata del Servizio ed il piano di sviluppo dell’attività sono illustrate nell’Allegato tecnico al presente Patto integrativo.

**1.2** Il Committente renderà disponibili a BI-REX le informazioni, i dati e quant’altro necessario per una corretta e tempestiva esecuzione del Servizio.

**1.3** Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche che si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito delle attività.

**Art. 2 (Referente delle attività)**

**2.1** Il Committente designa quale Referente delle attività XXXXX

**2.2** BI-REX comunicherà al Committente il nominativo del Referente.

**2.3** Le Parti potranno in qualunque momento concordare la sostituzione dei Referenti come sopra designati, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all’altra Parte.

**Art. 3 (Modalità e luogo di esecuzione delle attività)**

**3.1** Le attività saranno svolte prevalentemente presso il luogo individuato nell’Allegato tecnico che potrà eventualmente variare, previa comunicazione di BI-REX, in relazione a specifiche esigenze di quest’ultima.

**3.2** Allo scopo di favorire l’attuazione del Servizio, qualora parte delle attività dovesse essere svolta presso i locali del Committente, questo ultimo si impegna fin d’ora a concedere al personale coinvolto, l’accesso ai locali predetti nonché l’utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del Committente ivi collocati.

**3.3** È posto a carico del Committente l’ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni necessari per l’attuazione delle attività in conformità con le disposizioni del presente Patto integrativo e quelle in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività esecutive del Servizio e per gli scopi cui esse sono destinate.

**3.4** Le attività esecutive del Servizio saranno considerate completate al momento dell’accettazione formale da parte del Referente del Committente.

**Art. 4 (Personale)**

**4.1** Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell’altra per l’esecuzione delle attività esecutive del Servizio sarà tenuto a non utilizzare per fini estranei alle attività, né a divulgare, le **informazioni riservate** (per tali intendendosi qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati scambiati fra le Parti nell’ambito del rapporto oggetto del presente Patto integrativo e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”; le “**Informazioni Riservate**”) di cui venga a conoscenza, nonché ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine, le Parti si impegnano affinché al personale utilizzato nelle attività esecutive del Servizio vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

**4.2** BI-REX garantisce il rispetto degli adempimenti fiscali e previdenziali necessari per lo svolgimento della sua attività ed il pagamento dei relativi oneri; in ogni caso BI-REX garantisce di tenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi pretesa, richiesta, azione, costo, spesa e da qualsiasi responsabilità che possa comunque e in qualsiasi momento sorgere per effetto o in connessione con qualsiasi pretesa avanzata da, o per conto del, personale e/o dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo di BI-REX.

**Art. 5 (Durata)**

**5.1** Il presente Patto integrativo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e verrà a scadenza alla data di completamento del Servizio, così come indicata nello Allegato 2 - Allegato Tecnico al presente Patto integrativo.

**5.2** Il Patto integrativo potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti alle condizioni eventualmente stabilite dalle parti medesime, ove ciò sia reso necessario od opportuno in considerazione degli sviluppi del Servizio e dei risultati ottenuti.

**Art. 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento)**

**6.1** Il dettaglio del Corrispettivo, i termini, le condizioni e le modalità di pagamento sono indicate nell’**Offerta n° XXX-XXXX, CUP B37H24001040006- Next Generation EU (PNRR) - M4C2I2.3.**

**6.2** Qualunque contestazione in merito all’esecuzione del presente Patto integrativo non dà diritto al Committente di sospendere o di ritardare i pagamenti.

**Art. 7 (Ritardato pagamento)**

**7.1** In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nell’Offerta, il Committente in ritardo dovrà corrispondere a BI-REX gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso di mora come da vigente normativa, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.

**Art. 8 (Dichiarazioni e garanzie di BI-REX)**

**8.1** BI-REX, alla data di sottoscrizione del presente Patto integrativo, dichiara e garantisce quanto segue.

* BI-REX ha la capacità giuridica ed ha compiuto ogni adempimento statutario o richiesto dalla normativa vigente necessario per la sottoscrizione del presente Patto integrativo e per l’adempimento delle obbligazioni in esso previste.
* La conclusione del Patto integrativo e l’adempimento delle obbligazioni ivi contenute non viola alcuna disposizione di legge o statutaria né alcun impegno contrattuale assunto da BI-REX con terzi in qualità di centro di competenza ai sensi del D.M. 214/2017 e il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018.
* La conclusione del Patto integrativo e la sua esecuzione non determina la sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di BI-REX ai sensi della normativa rilevante.

**8.2** Le dichiarazioni e garanzie di cui sopra, rilasciate da BI-REX, così come ogni altra obbligazione posta a suo carico, avranno efficacia per tutta la durata del Patto integrativo e in seguito alla sua scadenza e si potranno far valere sino alla prescrizione dei diritti ed obblighi che possono dalle stesse derivare.

**Art. 9 (Dichiarazioni e garanzie del Committente)**

**9.1** Al fine di consentire l’attuazione degli obblighi dell’ATS, e in particolare della sua Mandataria quale Soggetto Attuatore del PNRR nei confronti del MIMIT, il Committente, in qualità di impresa destinataria dei servizi, *ex* art. 7 e DL MIMIT, dichiara e garantisce quanto indicato e sottoscritto **(A)** nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) attestante **i)** l’assenza di conflitto di interessi, **ii)** il rispetto dei principi PNRR e **iii)** di ulteriori requisiti e **iv)** la dimensione dell’impresa, e **(B)** nella comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva, che si allegano *sub* A, B, C e D

**Art. 10 (Diritti di proprietà intellettuale)**

**10.1** Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Patto integrativo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante il trasferimento di alcun diritto in relazione al proprio Background e/o al proprio Sideground.

**10.2** Fermo restando quanto disposto al paragrafo 10.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’esecuzione del Servizio e, comunque, non oltre la sua durata, con espressa autorizzazione da parte del Committente a BI-REX a trasferire tale diritto di utilizzo, alle stesse condizioni qui stabilite, anche a soggetti terzi eventualmente coinvolti nelle attività di esecuzione del Servizio, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto ad altri soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

**10.3.** Nelcaso in cui dall’attività esecutiva del Servizio derivino risultati che possano costituire Foreground, le Parti concordano che il regime di titolarità e le modalità di uso, gestione, protezione e sfruttamento di tale Foreground, sarà disciplinato in buona fede, in un separato accordo.

**Art. 11 (Uso dei segni distintivi)**

**11.1** I marchi e i segni distintivi delle Parti sono di loro proprietà esclusiva. Pertanto, nessuna di esse potrà fare uso del marchio e/o della denominazione dell’altra Parte in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta dell'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, *ex* art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione.

**Art. 12 (Riservatezza)**

**12.1** Con la sottoscrizione del presente Patto integrativo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Patto integrativo e per un periodo di 3 (tre) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(*a*) a non divulgare le Informazioni Riservate (come definite al precedente art. 4.1) e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

(*b*) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

(*c*) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Patto integrativo;

(*d*) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Patto integrativo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

(*e*) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. In tale ultimo caso, le Informazioni Riservate non restituite o non distrutte continueranno ad essere soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;

(*f*) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Patto integrativo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. In tale ultimo caso, le Informazioni Riservate non restituite o non distrutte continueranno ad essere soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo

**12.2** Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(*a*) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(*b*) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(*c*) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(*d*) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(*e*) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra

(*f*) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(*g*) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

**12.3** Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti (incluse le società del gruppo a cui appartiene la Committente) che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse o che non risultino coinvolti dalle Parti ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Patto integrativo. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

**Art. 13 (Responsabilità)**

**13.1** BI-REX non sarà responsabile per il verificarsi di eventi (quali, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, malfunzionamenti del software o delle configurazioni hardware, danni a persone o cose, ecc.) e di danni diretti o indiretti (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, perdita di profitto, reddito, fatturato, danni da interruzione o sospensione di attività, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, ecc.) causati:

a) da errori od omissioni imputabili al Committente (anche nel trasferimento dei dati / informazioni a BI-REX),

b) dall’uso di programmi da parte del Committente in modo non conforme alle istruzioni di BI-REX e/o per fini illeciti,

c) dalla modifica da parte del Committente del proprio ambiente informativo (reti, server e workstation incluse) ad insaputa di BI-REX,

d) da ogni altro fatto doloso o colposo del Committente (quale, a titolo esemplificativo, mancanza di licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per l’utilizzo dei prodotti, ecc.).

**13.2** In nessun caso BI-REX potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Committente per:

• mancato guadagno o perdita di profitto, reddito / fatturato;

• mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali;

• interruzione o sospensione di attività;

• mancato uso o fermo tecnico del prodotto o di qualsiasi macchinario associato;

• conseguenze derivanti da embargo, atti di guerra, provvedimenti, atti delle Pubbliche Autorità, interruzione / sospensione dell’energia elettrica e/o degli allacciamenti alle linee di comunicazione, scioperi delle terze parti coinvolte nell’esecuzione del contratto o altre cause di forza maggiore;

• reclami del Committente e/o di terzi relativi ai fatti di cui ai punti sopra;

• qualsiasi eventuale altro danno connesso ai prodotti che non sia direttamente imputabile a dolo o colpa grave di BI-REX.

**Art. 14 (Forza maggiore)**

**14.1** Una Parte non sarà responsabile nei confronti dell’altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, incendio, inondazione, allagamento, terremoto, epidemia, pandemia altre calamità naturali, guerre e relative sanzioni, tumulti civili, eventi terroristici, atti vandalici, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, altri atti e provvedimenti legislativi o amministrativi o regolamentari della autorità pubblica, ecc.), o non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Patto integrativo e/o in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.

**14.2** Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l’obbligo di notificare tempestivamente l’evento o la circostanza impeditivi all’altra Parte e a fare quanto ragionevolmente in suo potere allo scopo di mitigare le conseguenze dell’evento di forza maggiore.

**14.3** Nel caso in cui l’evento o la circostanza impeditivi si protraggano per un periodo superiore a 2 (due) mesi a partire dal ricevimento della notifica di cui sopra, le Parti si incontreranno per discutere alla luce e per effetto del principio di esecuzione in buona fede del contratto, le misure da adottare (incluso anche la rinegoziazione delle pattuizioni esistenti. Se entro 6 (sei) mesi dalla notifica dell’evento o circostanza impeditivi, le Parti non raggiungono un accordo di reciproca soddisfazione, ciascuna di loro avrà il diritto di recedere dal presente Patto integrativo, senza che possa essere a lei addebitata alcuna somma a titolo di risarcimento, penale o a qualsivoglia altro titolo.

**14.4** Il Committente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere a BI-REX la parte di Corrispettivo dovuta per il Servizio già effettuato da BI-REX, nei limiti in cui esso sia utile per il Committente e in misura proporzionale al Corrispettivo pattuito per l’integrale esecuzione del Servizio medesimo.

**Art. 15 (Inadempimento)**

**15.1** Le Parti convengono che il presente Patto integrativo potrà essere risolto da BI-REX, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al Committente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest’ultimo non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo 6 del presente Patto integrativo e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.

**15.2** BI-REX ha altresì diritto di risolvere il presente Patto integrativo, con le modalità previste al par. 15.1, per grave inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9 (Dichiarazioni e garanzie del Committente), 10 (Diritti di proprietà intellettuale), 11 (Uso dei segni distintivi) e 12 (Riservatezza) del presente Patto integrativo.

**15.3** Nell’ipotesi di cui ai paragrafi precedenti BI-REX avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, ma le Parti convengono che, nei limiti previsti dall’art. 1229 cod. civ., in nessun caso il Committente potrà essere obbligato a risarcire a BI-REX un importo superiore al Corrispettivo totale previsto all’articolo 6 del presente Patto integrativo, oltre ad interessi legali e spese sostenute per il recupero.

**15.4** Il Committente ha diritto di risolvere il presente Patto integrativo, a mezzo di comunicazione da inviarsi a BI-REX con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli artt. 10 (Diritti di proprietà intellettuale), 11 (Uso dei segni distintivi) e 12 (Riservatezza) del presente Patto integrativo.

**15.5** Nell’ipotesi di cui al paragrafo precedente il Committente avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento di BI-REX. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento di BI-REX, il Committente avrà diritto a essere risarcito per un importo comunque non superiore al Corrispettivo totale previsto all’articolo 6 del presente Patto integrativo, salvo quanto previsto dall’art. 1229 cod. civ.

**15.6** Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Patto integrativo, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui ai paragrafi. 17.1 e 17.2 giungeranno all’indirizzo della Parte interessata.

**Art. 16 (Recesso)**

**16.1** Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dal presente Patto integrativo, con preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai recapiti di cui all’art. 22 del presente Patto integrativo.

**16.2** Fermo restando il rispetto del termine di cui al precedente articolo, il recesso diverrà efficace a partire dalla data indicata nella lettera raccomandata/pec con cui il recesso è comunicato. Qualora nessuna data sia indicata, il recesso è efficace dal 90° giorno successivo a quello in cui la lettera raccomandata/pec giungerà all’indirizzo del destinatario. Farà fede a tal fine la data indicata sulla busta dall’Ufficio postale ricevente.

**16.3** Nel caso in cui eserciti il diritto di recesso, il Committente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere a BI-REX la parte di Corrispettivo dovuta per il Servizio già effettuato da BI-REX.

**Art. 17 (Trattamento dei dati personali)**

**17.1** Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018, con la sottoscrizione del presente Patto integrativo le Parti si danno atto che i dati personali forniti vengono trattati per l’esecuzione del presente Patto integrativo e si impegnano a fare sì che gli stessi siano oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal presente contratto, ed esclusivamente con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento di dette finalità, con ciò comprendendosi l’esecuzione degli adempimenti richiesti dalle leggi applicabili alle Parti, anche in ragione del loro settore di attività.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità e che, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

Le Parti si danno atto che titolari del trattamento dei dati di cui al presente articolo sono i firmatari del presente contratto e, in quanto tali, tratteranno i dati personali dell’altra Parte per un tempo congruo rispetto alle finalità che hanno giustificato la raccolta dei dati e fino a prescrizione dei termini individuati da norme civili e fiscali o comunque da leggi e regolamenti applicabili al settore di attività delle Parti. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati a tempo indeterminato.

Ciascuna Parte ha il diritto di ottenere dall’altra, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Le comunicazioni, ai fini della presente informativa, possono essere effettuate come segue:

Per XXXXX: a XXXXX

Indirizzo email: XXXXXX

Per BI-REX-BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE:

al Direttore Generale, Stefano Cattorini

Presso la sede di via Paolo Nanni Costa 14, 40133 Bologna (Italy)

Indirizzo email del Titolare: [info@bi-rex.it](mailto:info@bi-rex.it)

**Art. 18 (Codice Etico e Normativa anticorruzione)**

**18.1** Con la sottoscrizione del presente Patto integrativo, le Parti si impegnano a rispettare le norme anticorruzione di volta in volta applicabili e, in particolare, ad astenersi dall’offrire, promettere, dare, pagare, accettare, ricevere – direttamente o indirettamente – vantaggi (economici o di qualunque altra natura) in violazione delle suddette norme.

**18.2** Il Committente dichiara di aver preso visione e di rispettare le norme di comportamento previste dal Codice Etico di BI-REX, adottato da BI-REX con delibera del Comitato Esecutivo del 12/05/2021, come espressione dei principi e valori cui si ispira il Consorzio e redatto ai sensi del Decreto 231 del 2001. Il testo integrale del Codice Etico è disponibile nell’area trasparenza del sito di BI-REX.

**18.3** Ciascuna Parte riconosce espressamente la facoltà dell’altra parte di risolvere il presente Patto integrativo senza preavviso in caso di violazione degli impegni assunti nel presente articolo 18 (ferma comunque restando la facoltà delle Parti di esperire ogni altro possibile rimedio a tutela dei propri interessi).

**Art. 19 (Legge applicabile)**

**19.1** L’interpretazione e l’esecuzione del presente Patto integrativo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

**Art. 20 (Controversie)**

**20.1** Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Patto integrativo, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

**Art. 21 (Interpretazione del Patto integrativo)**

**21.1** Le rubriche delle clausole del presente Patto integrativo sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.

**Art. 22 (Comunicazioni)**

**22.1** Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente Patto integrativo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il Committente:

Indirizzo E-Mail: XXXXXX@XXXX

Indirizzo PEC: XXXX@pec.XXXX

Per BI-REX:

Indirizzo E-Mail: [info@bi-rex.it](mailto:info@bi-rex.it),

Indirizzo PEC: amministrazione@pec.bi-rex.it

**22.2** La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

**Art. 23 (Clausola generale)**

**23.1** Il presente Patto integrativo sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Patto integrativo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, intervenuti per iscritto o verbalmente.

**23.2** Qualsiasi modifica al presente Patto integrativo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

**23.3** Per quanto non eventualmente previsto nel presente Patto integrativo le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

**Art. 24 (Invalidità o inefficacia parziale del Patto integrativo)**

**24.1** Qualora una o più clausole del presente Patto integrativo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell’Patto integrativo, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

**Art. 25 (Registrazione e spese)**

**25.1** Il presente Patto integrativo sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

**\*\*\***

Il presente Patto integrativo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per BI-REX Per XXXXXXXX

Il Legale Rappresentante Dott. Stefano Cattorini Il Legale Rappresentante xxxxx

FIRMATO DIGITALMENTE\* FIRMATO DIGITALMENTE\*

\* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.

\* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii

\*\*\*

**Elenco Allegati:**

Allegato 2 – Allegato Tecnico

Allegato A) n. 09a\_DSAN Impresa-PA\_LR

Allegato B) n. 09b\_DSAN Assenza di conflitto interesse\_Titolare effettivo\_IMPRESA-PA (se diverso da LR)

Allegato C) n. 10a\_Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti privati

Allegato D) n. 16b\_Appendice-tematica-TITOLARITA-EFFETTIVE